

FATTI E MISFATTI

CITTADINI E STATUTO ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO **STATUTO COMUNALE GRAFFIGNANA (30.01.2004 delib. n. 2)**

“Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi, anche mediante le commissioni comunali consultive” . (art. 76, comma c dello Statuto)

Proseguiamo nel rendere pubblica la parte di Statuto comunale relativa ai sacrosanti diritti dei cittadini singoli ed associati e agli imprescindibili doveri dell'amministrazione comunale nei loro confronti.

REGISTRO ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE E REFERENDUM (art. 80, 81, 82, 83, 84)

ISTANZE CITTADINI (art. 80)

- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.
- In mancanza del regolamento di cui al comma precedente il Sindaco o un suo delegato devono rispondere all'istanza ove questa sia stata posta in forma scritta.

PETIZIONI CITTADINI (art. 81)

- Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, anche in mancanza del regolamento di cui ai punti precedenti.

PROPOSTE CITTADINI: 500 FIRME (art. 82)

- I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
- La proposta deve essere sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
- Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.
- Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l'imputazione dell'iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

REFERENDUM COMUNALE (art. 83 e 84)

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI PER CITTADINI (art. 85)

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PER CITTADINI (art. 85)

- Ai cittadini singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti dell' amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelle esplicitamente individuati dal regolamento.
- Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

DIRITTO DI INFORMAZIONE PER CITTADINI (art. 86)

ATTI PUBBLICI E PUBBLICIZZATI : SEGRETARIO COMUNALE (art. 86, comma 1, 2, 3, 4)

- Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. Per motivi di riservatezza può essere disposta la non menzione dei nominativi appartenenti alle persone che usufruiscano di contributi di sussistenza e deve essere disposta la non menzione dei nominativi dei minori.
- La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e in appositi spazi a ciò destinati mediante provvedimento del Sindaco.
- L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
- Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI E ATTI PRINCIPALI PUBBLICI (art. 86, comma 5, 6, 7)

- Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
- Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
- Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.